

Allegato A

Statuto dell'Associazione Mentori Professionisti (AssoMentori)

Art. 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Mentori Professionisti (AssoMentori)", di seguito chiamata brevemente "Associazione".
2. L'Associazione è regolata a norma del libro I Titolo II Capo III articolo 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge 14 gennaio 2013 n° 4 e successive modifiche, e dal presente Statuto.
3. L'Associazione non persegue scopo di lucro; è indipendente, apartitica e apolitica.

Art. 2. SEDE

1. L'Associazione ha sede legale in via Roveredo 2, 33170 Pordenone.
2. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione potrà, con voto favorevole della maggioranza dei componenti, cambiare la sede nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia e istituire sedi secondarie o rappresentanze in Italia e all'estero dipendenti dalla sede centrale. Di tanto tutti i Soci dovranno essere informati.

Art. 3. DURATA - SCIOGLIMENTO.

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata.
3. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazioni analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662.

Art. 4. FINALITÀ

1. L'Associazione si propone di:
 - a) promuovere e sviluppare l'esercizio in forma professionale del Mentoring come metodologia formativa basata sulla relazione non gerarchica tra un Mentore, soggetto dotato di una specifica competenza ed esperienza di rilevanza e durata sufficienti a qualificarlo come esperto, ed un Mentee, soggetto che desidera essere guidato dal Mentore nel proprio percorso di crescita personale orientata alla realizzazione professionale. La metodologia formativa del Mentoring è volta a completare ed esaltare le potenzialità del singolo individuo e favorisce il riconoscimento della dignità e del valore della persona, contro ogni discriminazione, garantendone il pieno sviluppo delle potenzialità individuali e la partecipazione attiva alla crescita delle organizzazioni di cui essa è parte;
 - b) regolamentare e sviluppare la professione di Mentore nella regione Friuli Venezia Giulia e nel resto del territorio nazionale al fine di garantire la qualità del servizio offerto;
 - c) rappresentare il Mentoring professionale all'interno di più ampie associazioni italiane ed europee in accordo con la normativa italiana e le Direttive comunitarie riguardanti il raggiungimento degli standard comuni in tema di riconoscimento;
 - d) garantire il corretto esercizio della professione da parte dei Soci anche attraverso l'adozione ed il rispetto di uno specifico Codice deontologico;
 - e) organizzare e tutelare gli interessi professionali della categoria;
 - f) mantenere ed elevare le competenze e gli standard etici dei Mentori;
 - g) tutelare l'utenza attraverso una puntuale valutazione delle capacità professionali dei propri associati.

Art. 5. ATTIVITÀ

1. Per il perseguimento di tali finalità l'Associazione, tra le altre, potrà:
 - a) adottare un Regolamento Interno che dettagli i requisiti necessari all'adesione all'Associazione e al mantenimento dello status di Socio;
 - b) adottare un Codice deontologico che descriva i principi ai quali dovranno conformarsi gli associati nell'esercizio della professione di Mentore;
 - c) costituire e aggiornare con cadenza almeno annuale un Elenco dei Mentori professionisti in possesso dei requisiti dall'art. 6 del presente Statuto e successive modifiche;

- d) promuovere l'aggiornamento professionale dei propri associati attraverso la frequenza di corsi, seminari, workshop e simili iniziative per una durata di almeno 20 ore all'anno, con le modalità previste dal Regolamento Interno;
- e) rilasciare, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 14/01/2013 n° 4 e successive modifiche, ai propri Soci un'attestazione relativa:
 - alla regolare iscrizione del professionista all'Associazione stessa;
 - ai requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione stessa;
 - agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;
 - alle garanzie fornite dall'Associazione all'utente;
 - al possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
 - all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
- f) promuovere ricerche nel campo del Mentoring, organizzare convegni, conferenze, manifestazioni e promuovere attività editoriali di vario tipo inerenti alla disciplina;
- g) tutelare e rappresentare gli interessi collettivi della categoria professionale e fornire consulenza ed assistenza ai propri associati;
- h) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
- i) accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- j) esercitare attività commerciale e di prestazione di servizi, in via strumentale al conseguimento del proprio scopo;
- k) acquistare strumentazioni, arredi e materiali inventariabili e non, per condurre ricerche e studi, nonché allestire locali adeguati allo scopo;
- l) monitorare il panorama nazionale ed internazionale in materia di Mentoring e offrire ai propri Soci la diffusione delle informazioni inerenti alla professione;
- m) aderire, anche in qualità di Socio, ad altre organizzazioni, a carattere nazionale ed internazionale, che perseguano le medesime finalità;
- n) compiere ogni altra iniziativa che il Consiglio Direttivo o l'Assemblea dei Soci riterranno utile al perseguimento delle finalità statutarie e allo svolgimento delle attività previste per le associazioni professionali dalla L.14/01/2013 n.4 e successive modifiche.

Art. 6. SOCI

1. I Soci si dividono in:
 - a) Soci Fondatori;
 - b) Soci Ordinari.
2. I Soci Fondatori sono coloro che:
 - a) in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento Interno per i Soci Ordinari, sottoscrivendo l'Atto costitutivo, hanno contribuito con il proprio apporto a gettare le basi materiali per l'avviamento dell'Associazione;
 - b) sono Soci di diritto dell'Associazione;
 - c) partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione e versano la quota annuale di iscrizione;
 - d) si impegnano a rispettare il presente Statuto, il Regolamento Interno ed il Codice deontologico della professione di Mentore e ad ottemperare all'obbligo di aggiornamento continuo della loro formazione attraverso la frequenza di corsi, seminari, workshop e simili iniziative per una durata di almeno 20 ore all'anno, con le modalità previste dal Regolamento Interno;
 - e) esercitano o intendono avviarsi all'esercizio in via stabile e continuativa della professione di Mentore;
 - f) se esercitano la professione di Mentore, stipulano una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.
3. I Soci Ordinari sono coloro che:
 - a) sono in possesso di:
 - i. un diploma di scuola media superiore o equipollente;
 - ii. la qualificazione acquisita dall'esperienza di almeno 5 anni in una specifica area di competenza;
 - iii. uno o più titoli di formazione professionale in Coaching e/o Mentoring rilasciati da enti o istituti riconosciuti da un'organizzazione nazionale o internazionale che ne verifichi l'adeguatezza sulla base di specifici standard e linee guida;

ovvero abbiano superato un esame di ammissione all'Associazione organizzato secondo le modalità stabilite dal

Regolamento Interno;

- b) si impegnano a rispettare il presente Statuto, il Regolamento Interno ed il Codice deontologico della professione e ad ottemperare all'obbligo di aggiornamento continuo della loro formazione attraverso la frequenza di corsi, seminari, workshop e simili iniziative per una durata di almeno 20 ore all'anno, con le modalità previste dal Regolamento Interno;
 - c) esercitano in via stabile e continuativa la professione di Mentore ovvero, essendo in possesso dei requisiti di cui alla lett.a del presente comma, intendono avviarsi all'esercizio della professione di Mentore;
 - d) sono in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione;
 - e) se esercitano la professione di Mentore, stipulano una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.
4. Tutti i Soci possono partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione.
5. Tutti i Soci, in regola con il versamento annuale della quota associativa, e non sottoposti a procedimenti disciplinari da parte del Collegio dei Probiviri, esercitano il diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali dell'Associazione.

Art. 7. MODALITÀ DI ADESIONE

1. Possono diventare Soci le persone fisiche che condividono gli scopi dell'Associazione e possiedono tutti i requisiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento Interno. L'adesione all'Associazione è personale e nominativa e non è cedibile né trasferibile.
2. E' esclusa ogni forma di discriminazione personale nei confronti di chiunque eserciti o intenda esercitare l'attività professionale considerata.
3. Le richieste di adesione all'Associazione, corredate dalla necessaria documentazione, sono indirizzate al Presidente dell'Associazione.
4. L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
5. Contro il diniego di ammissione a Socio è ammesso appello, da presentarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri che, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, decide in via definitiva e insindacabile.
6. Ogni Socio può in qualunque momento recedere dall'Associazione fornendo comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, provvedendo al pagamento di eventuali spese, quote o quanto altro eventualmente in sospeso. In nessun caso di recesso sarà restituita alcuna somma relativa alla quota di iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione o altra spesa da parte dell'Associazione.

Art. 8. DECADENZA ED ESPULSIONE

1. Il Socio decade automaticamente quando:
 - a) non provvede al pagamento della quota associativa dovuta entro i termini fissati;
 - b) se esercitante la professione di Mentore, risulti privo della polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;
 - c) non adempie ai criteri di aggiornamento professionale così come previsto dal Regolamento Interno.
2. Il Consiglio Direttivo prende atto dei motivi di decadenza del Socio e comunica allo stesso la situazione di irregolarità in cui si trova invitandolo a porre fine alla irregolarità riscontrata entro un congruo periodo al termine del quale, persistendo i motivi di irregolarità, il Socio viene dichiarato decaduto.
3. Il Socio decaduto può essere riammesso dal Consiglio Direttivo qualora dimostri di aver ottemperato ai suoi obblighi.
4. Il Socio viene espulso con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo, quando:
 - a) persegue fini differenti e in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
 - b) viola gravemente il Regolamento Interno e/o il Codice deontologico;
 - c) ha subito condanne penali passate in giudicato per fatti attinenti al corretto esercizio della libera professione;
 - d) reca pregiudizio al buon nome e/o al patrimonio dell'Associazione.
5. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso appello, da presentarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri che, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, decide in via definitiva e insindacabile.
6. Il Socio espulso in via definitiva con decisione del Collegio dei Probiviri non può essere riammesso nell'Associazione.
7. Il Socio decaduto o espulso decade anche dalle cariche sociali cui sia stato eventualmente eletto.
8. L'Associazione può pubblicizzare in ogni forma, anche all'esterno della stessa, tutti i provvedimenti sanzionatori, così come i provvedimenti di ammissione, l'esclusione, la decadenza, il recesso. La forma di pubblicità deve essere decisa dal Collegio dei Probiviri.

Art. 9. ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci,
 - Il Consiglio Direttivo,
 - il Presidente,
 - il Collegio dei Proviviri.
2. Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito, è peraltro riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni attinenti alla carica rivestita.
3. Gli organi sociali durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
4. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente vengono individuati, in prima istanza, dall'Atto costitutivo e durano in carica cinque anni; in seguito vengono eletti dagli organi competenti secondo le regole stabilite dallo Statuto.
5. Le riunioni degli organi sociali svolti a norma del presente Statuto possono essere effettuate anche telematicamente, a condizione che tutte le persone partecipanti siano in grado di poter comunicare tra loro. In tal caso, il voto dei partecipanti in via telematica potrà essere espresso tramite posta elettronica o altra applicazione informatica idonea a tale scopo.

Art. 10. ASSEMBLEA DEI SOCI - COMPITI

1. L'Assemblea dei Soci, costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa, è il massimo organo deliberante dell'Associazione e, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 9 comma 4, provvede a:
 - a) determinare, entro i limiti dello Statuto, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Proviviri;
 - c) approvare i bilanci di esercizio e la relazione sull'attività svolta;
 - d) approvare il programma annuale delle attività;
 - e) approvare, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 21 comma 1, il Regolamento Interno e le sue modifiche e/o integrazioni;
 - f) approvare, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 21 comma 1, il Codice deontologico e le sue modifiche e/o integrazioni;
 - g) deliberare sulle modifiche allo Statuto con le modalità previste dal successivo articolo 22;
 - h) deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti e aventi diritto al voto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa;
 - i) deliberare su ogni altra questione proposta dal Consiglio Direttivo.

Art. 11. ASSEMBLEA DEI SOCI - FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione:
 - a) della relazione sull'attività svolta;
 - b) del bilancio consuntivo;
 - c) del bilancio preventivo.
2. L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario.
3. L'Assemblea straordinaria può altresì essere convocata su istanza motivata e sottoscritta:
 - dalla maggioranza del Consiglio Direttivo;
 - da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.
4. Le assemblee debbono essere convocate in prima ed in seconda convocazione, ad un'ora di distanza l'una dall'altra, e sono valide quando siano presenti, in prima convocazione, la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere portato a conoscenza dei Soci, con mezzi che ne garantiscano la ricezione, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'effettuazione della riunione.
6. Tutta la documentazione relativa agli argomenti trattati dall'Assemblea deve essere messa a disposizione dei Soci interessati almeno 48 ore prima dello svolgimento della riunione.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente appositamente nominato che, prima di dare inizio ai lavori, nomina un Segretario verbalizzante scelto tra i presenti.
8. I Soci partecipano all'Assemblea personalmente o per delega scritta rilasciata ad altro Socio avente diritto di voto.
9. Ogni Socio può avere un massimo di tre deleghe.
10. Le deliberazioni, salvo diverse indicazioni previste dallo Statuto o dalla legge, sono adottate con voto palese, ovvero con voto segreto, quando richiesto dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

11. L'assemblea dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
12. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale che viene approvato entro la seduta successiva.

Art. 12. CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 9 comma 4, il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Soci tra i propri componenti ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, variabile e dispari non inferiore a tre e non superiore a nove.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.
4. In caso di decadenza o dimissioni, per qualunque motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione del Socio risultato il primo dei non eletti per numero dei voti (e così in progressione in caso di mancata accettazione), che resta in carica per il restante periodo fino al completamento del quinquennio.
5. Il Consiglio Direttivo resterà in carica finché il numero dei suoi componenti non scenda al di sotto del numero minimo fissato dallo Statuto.
6. I Consiglieri decadono se, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive.
7. Al di sotto del numero minimo viene indetta, a cura del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri ancora in carica, un'Assemblea straordinaria dei Soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 13. CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPITI

1. Compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) nomina il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;
 - b) attua gli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei Soci;
 - c) definisce gli indirizzi e le attività annuali dell'Associazione da proporre all'Assemblea dei Soci;
 - d) adotta tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione dell'Associazione;
 - e) predispone i bilanci preventivi e consuntivi, i programmi di attività, i preventivi di spesa e le relazioni sull'attività svolta;
 - f) delibera sullo spostamento della sede sociale con semplice deliberazione della maggioranza dei componenti;
 - g) valuta i requisiti degli aspiranti Soci e delibera sulla loro ammissione all'Associazione, organizzando se necessario gli esami di ammissione secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno;
 - h) decide sull'espulsione dei Soci;
 - i) valuta la validità dell'aggiornamento professionale richiesto per il mantenimento della qualifica di Socio, così come precisato dal Regolamento Interno;
 - j) stabilisce le quote sociali annue;
 - k) esegue ogni altro compito e azione necessaria a perseguire gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal presente Statuto e/o deliberati dall'Assemblea;
 - l) realizza tutte le altre iniziative che l'Assemblea ritiene utili al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 14. CONSIGLIO DIRETTIVO - FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato, di norma, dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.
2. In via eccezionale, il Consiglio Direttivo può essere convocato, su istanza scritta e motivata, anche dalla maggioranza dei suoi componenti.
3. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti la metà più uno dei Consiglieri.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere portato a conoscenza dei Consiglieri, con mezzi che ne garantiscano la ricezione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'effettuazione della riunione.
5. Tutta la documentazione relativa agli argomenti da trattare in Consiglio Direttivo deve essere a disposizione dei Consiglieri almeno 4 ore prima dello svolgimento della riunione.
6. Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario verbalizzante, che può essere anche una persona esterna all'Associazione, con il solo compito di redigere il verbale della seduta.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con voto palese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
8. In via eccezionale e per questioni di particolare delicatezza, la maggioranza dei Consiglieri può richiedere il voto segreto.
9. Alle riunioni del Consiglio Direttivo potranno, ove le materie all'ordine del giorno lo richiedano, essere invitati anche esperti e/o rappresentanti di Associazioni esterne per portare il loro contributo alla discussione. Gli invitati non hanno diritto di voto.

10. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario verbalizzante, che viene approvato entro la seduta successiva.

Art. 15. PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
2. Il Presidente, fatto salvo quanto stabilito all'art. 9 comma 4, è nominato dall'Assemblea.
3. Viene eletto Presidente il Socio che ottiene il voto della maggioranza dei votanti.
4. Il Presidente dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 16. VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente è nominato dai membri del Consiglio Direttivo all'interno del Consiglio stesso e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
2. Il Vicepresidente dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 17. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è un organo indipendente composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche fra non Soci ma di riconosciuta rispettabilità ed integrità morale.
2. Le cariche di Presidente o componente il Collegio dei Probiviri sono incompatibili con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.
3. Il Collegio dei Probiviri, salvo diversa deliberazione assembleare, dura in carica cinque anni.
4. Fatta salva la facoltà di ogni Socio di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla legge, le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.

Art. 18. COLLEGIO DEI PROBIVIRI - COMPITI

1. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:
 - a) vigilare sul rispetto del Codice deontologico e sul corretto comportamento dei Soci;
 - b) proporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea l'adozione di eventuali azioni correttive o modifiche al Codice deontologico;
 - c) pronunciarsi, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione pronunciate dal Consiglio Direttivo;
 - d) pronunciarsi sulle controversie di Soci con l'Associazione;
 - e) decidere sulla forma di pubblicità da dare ai provvedimenti adottati;
 - f) prendere ogni necessario provvedimento in caso di immoralità, scorrettezza o violazione del Codice deontologico adottato dall'Associazione.

Art. 19. COLLEGIO DEI PROBIVIRI - FUNZIONAMENTO

1. Nella prima riunione i componenti il Collegio dei Probiviri nominano il Presidente cui spetta la rappresentanza dell'organo.
2. Il Collegio dei Probiviri si attiva su propria iniziativa o su richiesta dei Soci.
3. Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza preventiva contestazione degli addebiti agli interessati ed invito a fornire le proprie giustificazioni.
4. Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza e, a seconda della gravità dei fatti, può comminare le seguenti sanzioni:
 - a) la censura scritta;
 - b) la sospensione dei diritti sociali fino ad un anno;
 - c) la decadenza da cariche sociali (che deve essere ratificata dall'Assemblea).

Art. 20. PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dai contributi concessi da enti ed istituzioni pubbliche e private di ogni tipo;
 - b) dai contributi dei Soci e dei sostenitori;
 - c) da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - d) da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - e) da donazioni e lasciti.

2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori, e quindi attualmente nella complessiva misura di 300,00 Euro versati in denaro contante dai Soci Fondatori stessi. I versamenti a fondo di dotazione sono a fondo perduto e in nessun caso possono essere restituiti, non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.
3. Per l'adempimento delle sue attività, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - a) le quote associative;
 - b) i versamenti dei Soci;
 - c) il ricavato dell'attività sociale;
 - d) ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.
4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa minima che deve essere versata all'atto dell'adesione all'Associazione e ai fini del rinnovo annuale dell'adesione da parte dei Soci. Se non disposto altrimenti dal Consiglio Direttivo, si intende prorogato l'importo della quota associativa dell'anno precedente.
5. Le quote non sono cedibili né rivalutabili o trasmissibili mortis causa. Nessun rimborso della quota versata sarà effettuata a qualunque Socio che termini per qualsivoglia ragione la sua adesione.
6. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione della relazione sull'attività svolta, il bilancio consuntivo recante il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
7. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.
8. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 21. REGOLAMENTO INTERNO E CODICE DEONTOLOGICO

1. I Soci Fondatori o, in seguito, l'Assemblea, redigono ed approvano il Regolamento Interno nel quale, tra l'altro, sono indicati nel dettaglio i requisiti occorrenti per l'adesione all'Associazione, le modalità di valutazione degli associati e le procedure di organizzazione dei programmi di aggiornamento professionale, ed il Codice deontologico contenente i principi ai quali devono conformarsi gli associati nell'esercizio della professione.
2. Le successive modifiche del Regolamento Interno e del Codice deontologico sono approvate a maggioranza semplice dall'Assemblea.

Art. 22. MODIFICHE STATUTARIE

1. Il presente Statuto può essere modificato solo da un'Assemblea appositamente convocata ed alla quale siano convenuti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
2. Le modifiche statutarie sono approvate con deliberazione favorevole di almeno due terzi dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 23. RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia e al Regolamento Interno dell'Associazione.
2. Foro competente per eventuali controversie è il Tribunale di Pordenone.